



# Regione Lombardia

---

ORDINANZA N. 2522

Del 28/02/2022

---

Identificativo Atto n. 1271

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA –  
REVOCA DEL DECRETO N. 859 DEL 21 GENNAIO 2022 “ORDINANZA  
CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 117 COMMA 1 DEL D.LGS.  
112/1998. MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA  
DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA” E NUOVE DISPOSIZIONI PER LA  
PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

---

parte integrante



# Regione Lombardia

---

## IL PRESIDENTE

### VISTI:

- gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della Costituzione;
- il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
- l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 70;
- il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare, l'art. 65 che stabilisce che al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A l'autorità competente può regolamentare l'attività venatoria e le altre attività all'aperto;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana applicabili per un periodo limitato nelle zone di protezione, sorveglianza, ulteriormente limitate e infette stabilite dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai suini domestici detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, ulteriori rispetto a quelle applicabili ai sensi degli articoli 21, paragrafo 1, e 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sull'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze;
- il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il



## Regione Lombardia

---

2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, e il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

### **VISTI** altresì:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e, in particolare, l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza, nonché l'art. 19 relativo all'attività di controllo della fauna selvatica;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale disciplina dell'attività venatoria" e, in particolare, l'art. 41 che dispone che il presidente della Giunta regionale possa vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'allegato C (articolo 40, specie e periodi previsti dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157/92) per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 "Calendario venatorio regionale";
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 "Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2021, n. 5169 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/22";

### **VISTI** inoltre:

- il dispositivo dirigenziale prot. n. 0000583 dell'11 gennaio 2022- DGSAFMDS-P con il quale è stata istituita la zona infetta ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;



## Regione Lombardia

---

- l'Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 “Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici” (GU serie generale numero 10 del 14 gennaio 2022);
- la Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;
- il decreto del Direttore generale della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari del Ministero della Salute n. 1195 del 18 gennaio 2022 “Misure di controllo e prevenzione della Peste suina africana”;
- il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 859 del 21 gennaio 2022 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 117 comma 1 del d.lgs. 112/1998. Misure urgenti per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana”,

### **RICHIAMATI:**

- l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
- l'articolo 32, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

**DATO ATTO** che il decreto n. 859 del 21 gennaio 2022 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 117 comma 1 del d.lgs. 112/1998. Misure urgenti per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana”, dispone una serie di misure a contenimento della possibile diffusione della peste suina africana sul territorio della Regione Lombardia e, in particolare, nei territori dei comuni della provincia di Pavia compresi nella fascia buffer di 10 km confinante con la zona infetta, istituita ai sensi del sopra citato dispositivo dirigenziale dell'11 gennaio 2022, nonché nei restanti comuni della provincia di Pavia;

**PRESO ATTO** che l'art. 1 del decreto-legge n. 9/2022, dispone che le Regioni adottino “il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e



## Regione Lombardia

---

l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*), che include la ricognizione della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo";

**RITENUTO** che la deliberazione di Giunta regionale 17 dicembre 2018, n. 1019 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia - Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti", sia già strumento operativo idoneo e rispondente, per quanto riguarda il cinghiale, a quanto disposto dall'art. 1 del decreto-legge sopra richiamato, in considerazione del fatto che la totalità del territorio regionale risulta attualmente interessata dai Piani pluriennali di prelievo del cinghiale (PPGC) e dai Piani pluriennali di controllo del cinghiale (PPCC), approvati da ISPRA, per una gestione faunistico-venatoria complessiva e omogenea della specie nell'arco dei dodici mesi dell'anno;

**PRESO ATTO** del verbale dell'Unità di crisi regionale sulla peste suina africana, riunitasi il 22 febbraio 2022, cui partecipano la Direzione Generale Welfare e la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, le ATS di Pavia, Brescia e Insubria, l'IZSLER, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia provinciale di Pavia e la Protezione Civile, secondo il quale:

- la rimodulazione dell'attività venatoria e di controllo nell'area buffer e nei territori provinciali, condivisa per le vie brevi con ISPRA, è stata concordata con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana;

- viste le attività di ricerca di carcasse di cinghiale e i relativi esiti di laboratori, sentito l'ISPRA, si propone la ripresa dell'attività venatoria di selezione (caccia di selezione) e le attività di controllo nei confronti dei cervidi nell'area buffer. In caso di necessità, può essere utilizzato un cane da recupero, tenuto alla lunga;

- per il restante territorio, al di fuori dell'area buffer, sottoposto a restrizioni regionali emanate in virtù di quanto consentito dal sopra richiamato decreto n. 1195/2022, all'art. 2 comma 4, si propone di ripristinare le ordinarie attività nell'ambito venatorio e di controllo, prevedendo allo stesso tempo un'intensificazione della sorveglianza passiva tramite l'incentivazione alla segnalazione di carcasse di cinghiali;

**CONSIDERATO** che, ai sensi della normativa faunistico-venatoria citata in premessa, dopo il 31 gennaio non sono più consentite le seguenti attività:



## Regione Lombardia

---

- attività venatoria vagante con l'ausilio del cane;
- attività venatoria collettiva (braccata e girata) al cinghiale;

**RITENUTO**, pertanto:

- di revocare il sopra citato decreto n. 859/2022;
- di emanare nuove disposizioni, che prevedano:
  - o la ripresa di alcune attività faunistico-venatorie nell'area buffer di 10 km confinante con la zona infetta, secondo quanto rappresentato nella mappa allegata al presente provvedimento, nonché di tutte le attività faunistico-venatorie nei restanti comuni della provincia di Pavia;
  - o la conferma della sospensione nei territori dei comuni della provincia di Pavia compresi nell'area buffer di 10 km confinante con la zona infetta, secondo quanto rappresentato nella mappa allegata al presente provvedimento, di alcune attività faunistico-venatorie e di altre attività umane all'aperto che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia;

**RITENUTO** altresì necessario il coinvolgimento dei servizi veterinari locali e delle competenti Forze dell'ordine nelle relative attività di vigilanza e controllo;

### **ORDINA**

1. la ripresa:

- nei territori dei comuni della provincia di Pavia compresi nell'area buffer di 10 km confinante con la zona infetta, secondo quanto rappresentato nella mappa allegata al presente provvedimento, dell'attività venatoria in selezione e di controllo degli Ungulati (Cervidi), anche con utilizzo, in caso di necessità, di un cane da recupero (cane da traccia) tenuto alla lunga;
- nei restanti comuni della provincia di Pavia, dell'attività di controllo della specie cinghiale, eseguita in modalità collettiva, ove prevista, dell'attività di allenamento e addestramento cani e delle gare e delle prove cinofile;

2. la conferma della sospensione, nei territori dei comuni della provincia di Pavia compresi nell'area buffer di 10 km confinante con la zona infetta, secondo quanto rappresentato nella mappa allegata al presente



## Regione Lombardia

---

provvedimento:

- dell'attività venatoria in selezione e di controllo del cinghiale;
- dell'attività di allenamento e addestramento cani;
- delle gare e delle prove cinofile;
- della ricerca e raccolta dei tartufi;
- di tutte le attività che prevedano l'impiego di cani, fatta salva la possibilità da parte delle Regioni di autorizzare l'attività di ricerca attiva della PSA con l'ausilio di cani;
- del pascolo effettuato nella forma vagante;
- delle manifestazioni sportive/competitive in area boschiva;

3. che la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui al presente articolo sia assicurata dalle competenti autorità in collaborazione con le competenti Forze dell'ordine;

4. il rafforzamento delle operazioni, da parte delle competenti Autorità, su tutto il territorio della Provincia di Pavia, del corretto smaltimento dei rifiuti mediante operazioni straordinarie che garantiscano la puntuale e regolare raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico, con particolare riferimento alle aree verdi e alle piazzole di sosta lunghe le strade e/o autostrade prevedendo anche lo svuotamento dei cestini con frequenza superiore;

5. che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalle ore 00:00 del 1 marzo 2022 (con contestuale revoca del decreto n. 859 del 21 gennaio 2022) e rimangano in vigore in funzione della situazione epidemiologica.

### **DISPONE**

la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge